CAMERA DEI DEPUTATI N. 4175

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BALBO, ARNABOLDI, BARBIERI, BERNASCONI, BEVILACQUA, DE JULIO, FACHIN SCHIAVI, PROCACCI, RUSSO FRANCO

Presentata il 4 agosto 1989

Disciplina del diritto allo studio per gli studenti stranieri in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La questione del diritto allo studio per gli stranieri in Italia non è mai stata trattata dal legislatore in maniera sistematica e globale. Esiste infatti una congerie di circolari ministeriali che affrontano la materia unilateralmente e quindi in maniera disorganica; le disposizioni in esse contenute sono inoltre decisamente restrittive. La mancanza di una legge generale ha creato notevole disagio in questi anni, non solo agli studenti comunitari ed europei, ma anche agli studenti provenienti da altri continenti e in particolare dai cosiddetti Paesi in via di sviluppo.

In Italia non esiste una « cultura » dell'accoglienza degli studenti stranieri; se si pensa alla condizione dello straniero in Italia ci si accorge che l'unico *status* che gli viene riconosciuto è quello di lavoratore; lo *status* dello studente straniero sembra una nozione non solo sconosciuta al legislatore, ma anche alla nostra mentalità, alla nostra cultura. Non esistono nel nostro Paese strutture di aggregazione dove i giovani provenienti dai diversi continenti abbiano la possibilità di rapportarsi tra loro, far conoscere le loro tradizioni, le loro differenti concezioni di vita, i loro valori, per l'arricchimento reciproco. Allocare strutture del genere all'interno dell'università, dove la naturale curiosità che ogni uomo prova nei riguardi di uno straniero è prevalente rispetto alla diffidenza che altre generazioni provano nei confronti del « diverso da sè », potrebbe essere un primo passo verso l'attuazione se non ancora di una società multietnica, almeno multiculturale. Il Ministro Ruberti ha affermato, a questo proposito, che « la qualità delle università si misura anche attraverso la capacità di attrazione degli studenti di altri Paesi ».

Le uniche disposizioni di legge in materia di diritto allo studio per gli studenti stranieri sono quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante norme sul riconoscimento del titolo di studi degli studenti provenienti da Paesi stranieri; detto testo unico, all'articolo 147, prevede che per essere ammessi presso le università e gli istituti superiori italiani occorre essere in possesso dei titoli di studio risultanti in apposito « elenco » approvato dall'allora Ministro dell'educazione nazionale; per coloro che siano in possesso di un titolo non compreso in detto elenco, è richiesto dalla legge addirittura un provvedimento del Ministro *ad personam*. Il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, all'articolo 12 ha stabilito, in attuazione dell'articolo 147 del regio decreto sopra menzionato, che « coloro che intendono iscriversi ad un corso universitario in base a titoli di studio conseguiti all'estero » devono presentare apposita domanda al rettore (allegando non solo la documentazione necessaria ma anche il certificato di cittadinanza) sulla quale deve pronunciarsi il senato accademico.

Se queste sono le uniche disposizioni che la legge italiana ha dettato allo scopo di regolare la situazione degli studenti stranieri (norme che, come si è visto, si occupano solo di questioni amministrativo-burocratiche, nulla disponendo in merito alla assistenza, al riconoscimento dei diritti etc.) non si può affermare che le circolari ministeriali emanate in questi ultimi anni su questa materia siano più confortanti.

Infatti le « Disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri alle università italiane, Istituti universitari e Politecnici per l'anno accademico 1988-89 » emanate dal Ministro dell'interno, contengono una disciplina, sebbene molto articolata e puntuale, ancora molto restrittiva.

In essa viene stabilito inderogabilmente che:

a) deve essere allegato, all'atto della presentazione della domanda, un certificato di « buona condotta »;

b) il visto rilasciato per motivi di studio dal paese di residenza, qualora il candidato non venga ammesso all'università, non viene rinnovato;

c) i cittadini extracomunitari non hanno diritto ad intraprendere un'attività retribuita al di fuori di quanto stabilito all'articolo 6, comma 3, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, che prevede un limite massimo di 500 ore annuali;

d) i cittadini extracomunitari hanno l'obbligo di presentare una lettera di credito bancario « utilizzabile in Italia per prelevare quote mensili pari al controvalore di lire 800.000 necessarie per il mantenimento agli studi in Italia », lettera che dovrà essere annualmente ripresentata per il rinnovo del permesso di soggiorno. Tenendo conto della limitazione indicata sub *c)*, ne risulta che il cittadino straniero indigente non ha avuto la possibilità materiale di iscriversi per l'anno accademico 1988-1989;

e) il mancato superamento di tre esami entro i primi due anni accademici e di almeno tre esami per ciascun anno successivo, determina la decadenza del permesso di soggiorno rilasciato in Italia.

Opportunamente le disposizioni relative alla iscrizione degli studenti stranieri per l'anno accademico 1989-1990 ammettono uno spiraglio, poiché non vengono riportate le statuizioni relative al certificato di buona condotta e viene posta una deroga alla presentazione della lettera di credito bancario: in caso di comprovato stato di indigenza dello studente la lettera può essere sostituita da « idonea garanzia » di Governi, istituzioni o enti riconosciuti in Italia.

Le disposizioni ministeriali degli ultimi anni sono comunque in aperto contrasto con l'apertura che viceversa il nostro paese ha dimostrato in altre occasioni, avvicinandosi al modello di società multirazziale: ci riferiamo in primo luogo alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, la quale, perseguendo, come recita l'articolo

1, « obiettivi di solidarietà tra i popoli », contiene una lunga ed interessante serie di indicazioni di iniziative pubbliche e private finalizzate al progresso economico e sociale, tecnico e culturale dei Paesi in via di sviluppo.

In particolare, oltre a disporre una vasta gamma di iniziative per lo più di tipo finanziario ed assistenziale, la legge prevede la promozione di scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo e la concessione di borse di studio ed altri sussidi « idonei a favorire la frequenza agli studi in Italia da parte dei cittadini provenienti da detti Paesi ».

Affinché queste norme non rimangano solo vuote e demagogiche affermazioni di principio, occorre approntare al più presto un disegno normativo che affronti la materia in maniera sistematica e completa.

Dati recenti dell'ISTAT mostrano che in Italia, nell'anno accademico 1987-1988, gli studenti stranieri iscritti erano 22.445 (circa il 2 per cento della popolazione scolastica). Di questi circa 10.000 sono studenti provenienti da Paesi in via di sviluppo (in Francia sono circa 140.000 e in Germania federale circa 32.000). Le donne sono poco più di un quarto del totale.

La maggior parte degli studenti provengono da Paesi europei, in special modo dai Paesi confinanti con l'Italia (Grecia, Iugoslavia) o da quelli dove sono presenti cospicui nuclei di immigrati italiani (Germania, Stati Uniti, Francia). Le facoltà dove si registra il maggior numero di iscrizioni di studenti stranieri sono le facoltà di Medicina, di Architettura, di Ingegneria e di Scienze.

Il Consiglio d'Europa ha negli ultimi anni incoraggiato in più di una occasione la mobilità degli studenti sia all'interno che all'esterno dell'Europa; nelle conclusioni della conferenza sulla situazione degli studenti stranieri negli stati membri del Consiglio d'Europa per la cooperazione culturale, tenutasi il 17-19 marzo 1981, viene sottolineata la necessità di addivenire da parte dei Paesi europei ad un « atteggiamento comune », al fine di garantire l'assistenza sia sotto il profilo pedagogico, sia sotto il profilo materiale, attraverso la stipulazione di accordi bilaterali.

Di recente, come è noto, il Consiglio d'Europa ha adottato un progetto per la realizzazione di scambi di studenti cittadini dei Paesi membri, insieme a numerose altre forme di collaborazione e di interazione tra le università dei diversi Paesi (programma *Erasmus*). Lo scopo immediato di queste iniziative consiste nella valorizzazione del potenziale intellettuale della Comunità e nella agevolazione dello scambio di esperienze e cultura, affinché la Comunità possa in futuro avvalersi di personale che ha avuto esperienza diretta della vita economica e sociale di un altro stato membro. Il programma *Erasmus* prevede, per la realizzazione dei propri obiettivi, sia iniziative di collaborazione tra università intorno ad un medesimo programma di ricerca, sia lo scambio di personale docente, sia infine la mobilità degli studenti tramite la concessione di borse di studio e sussidi vari (a differenza del nostro progetto, che prevede iniziative a favore degli studenti stranieri che intendano seguire un corso universitario completo, il progetto sopra menzionato concede agevolazioni per periodi di studio parziali, da un minimo di un trimestre a un massimo di un anno). Se, in realtà, lo scopo principale del programma *Erasmus* (nonché del programma *Comett*, adottato dal Consiglio d'Europa il 24 luglio 1986 e finalizzato alla cooperazione tra le università e le industrie per la formazione in materia tecnologica) è quello di sviluppare la competitività della Comunità europea sul mercato mondiale, si deve comunque convenire che queste iniziative favoriranno senza dubbio la cooperazione e gli scambi culturali almeno tra alcuni Paesi europei.

Scopo prioritario della presente proposta di legge è quello di promuovere, nei riguardi degli studenti stranieri, una normativa di tutela del loro diritto allo studio ed una adeguata assistenza materiale per la realizzazione di tale diritto, affinché l'Italia, che si fa vanto di essere uno

dei Paesi più industrializzati del mondo, oltre a partecipare alla realizzazione della mobilità degli studenti all'interno della Comunità economica europea, adotti altresì, nei riguardi dei cittadini stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo, un atteggiamento responsabile.

L'impianto adottato dalla presente proposta di legge prevede un'ampia promozione della autonomia delle università, così come prevede l'articolo 33 della Costituzione e così come ha stabilito la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la quale ha riconosciuto, nel titolo II, l'autonomia didattica scientifica, finanziaria e contabile delle università nonché la possibilità di darsi « ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti ».

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che i singoli atenei, entro il 31 dicembre di ciascun anno comunichino al Ministro degli affari esteri il numero dei posti disponibili nella propria sede. Viene stabilito che tale contingente sia determinato, oltre che sulla base del grado di accoglienza e recezione delle strutture didattiche di ciascuna sede, anche sulla base delle domande di preiscrizione provenienti dalle rappresentanze consolari italiane all'estero.

Come si sa, ai fini dell'attuazione della mobilità degli studenti stranieri, risulta indispensabile una informazione dettagliata sulle condizioni accademiche e sociali offerte da ciascuna università, sull'organizzazione dei corsi universitari, i relativi programmi, etc. Data la sua importanza strategica, l'attuazione dell'informazione è stata attribuita dalla presente proposta di legge ad un organo centrale (il Ministero degli affari esteri), in maniera tale da assicurare una diffusione capillare e completa di tutte le informazioni sugli adempimenti burocratici, nonché sui servizi di accoglienza predisposti da ciascuna sede.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano ovviamente a tutti gli studenti stranieri. Tuttavia, all'articolo 2 è previsto, in conformità alle circolari emanate in questi anni, che alcune categorie ricevano un trattamento « privilegiato » rispetto ad altre. Il motivo di queste eccezioni risiede o nelle condizioni di sfavore in cui versano alcune categorie di studenti stranieri (come ad esempio i rifugiati o gli apolidi, oppure gli studenti provenienti da Paesi in cui siano completamente assenti le istituzioni universitarie, o nei quali non sia attivata la facoltà che lo studente intende frequentare), oppure, nel caso degli studenti appartenenti a Paesi membri della CEE, al fine di promuoverne la libera circolazione.

L'articolo 3 stabilisce le modalità per la distribuzione, nelle diverse sedi, degli studenti stranieri, qualora non vi sia disponibilità di posti nelle sedi indicate dallo studente stesso.

All'articolo 4 il Governo viene delegato ad emanare un regolamento disciplinante il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio ottenuti all'estero con quelli italiani; è sembrato opportuno conferire il potere a livello centrale, per il motivo che, diversamente, si corre il rischio che ciascuna università, a propria discrezione, conferisca valore diverso allo stesso titolo di studio. È invece delegata alle singole università la determinazione dei criteri e delle procedure di ammissione degli studenti nella propria sede, purché non vengano operate forme discriminatorie.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di iscrizione all'università e la documentazione da allegare obbligatoriamente.

Per far sì che lo studente straniero possa trarre pieno profitto dalla frequenza di un corso universitario in un paese diverso dal proprio, è considerato ovviamente imprescindibile il superamento di una prova linguistica, al fine di appurare il livello di comprensione della lingua del Paese ospitante nonché il patrimonio lessicale e le conoscenze grammaticali di base per potersi esprimere correttamente (articolo 6). Diversamente, un'esperienza in una università straniera si ridurrebbe solo ad uno spreco di energie e di risorse economiche. È noto che il metodo più veloce e sicuro di apprendi-

mento di una lingua consiste nel soggiornare per un certo periodo di tempo nel Paese dove quella lingua è parlata. A questo proposito, negli accordi bilaterali che sanciscono la mobilità degli studenti a livello comunitario ricorre spesso la raccomandazione agli studenti di anticipare di qualche mese il loro soggiorno di studio, al fine di approfondire la conoscenza della lingua del Paese ospitante. A tale scopo all'articolo 7 viene richiesta la predisposizione, da parte di ciascun ateneo, di appositi corsi di preparazione alle prove di ammissione da effettuarsi durante l'intero arco dell'anno accademico.

Gli articoli 8 e 9 indicano, il primo alcuni casi particolari in cui non è necessario applicare la normativa contenuta nella presente proposta, e il secondo casi speciali di abbreviazione del corso di studi o di ammissione al di fuori del contingente indicato da ciascuna facoltà.

L'articolo 10 stabilisce l'istituzione di un fondo di solidarietà per gli studenti stranieri che si trovino improvvisamente in difficoltà economiche e non possano adempiere al pagamento delle tasse universitarie.

All'articolo 11 viene prevista l'istituzione, presso ciascuna università, di un « ufficio di tutorato », adibito non solo all'assistenza agli studenti stranieri nell'assolvimento di tutti gli adempimenti burocratici previsti dalle diverse sedi e all'orientamento, ma anche e soprattutto alla promozione dello scambio tra le diverse culture. Una struttura di accoglimento all'interno dell'università potrà significare, per il futuro, un nucleo di riferimento sicuro per i cittadini stranieri, tale da agevolare il loro inserimento nella vita sociale ed economica del nostro Paese. Questa struttura dovrà servire anche da terminale di riferimento delle diverse comunità di cittadini stranieri immigrati che nascono spontaneamente in ogni città d'Italia e dovrà altresì assicurare l'assistenza agli studenti stranieri nella ricerca dell'alloggio, che rappresenta uno dei tanti problemi che si trovano quotidianamente ad affrontare i cittadini stranieri, in special modo quelli dei Paesi in via di sviluppo.

Un ufficio di tutorato, infine, potrebbe risultare di utilità strategica, in futuro, per la realizzazione dei programmi europei finalizzati, come il programma *Erasmus*, alla libera circolazione dei cittadini dei Paesi membri della Comunità europea.

All'articolo 12 sono previsti i compiti delle regioni; esse avendo ereditato, sulla base dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le strutture e le funzioni proprie delle Opere universitarie, hanno competenza nella predisposizione di servizi e di provvidenze varie, comprese quelle di tipo economico come le borse di studio.

La presente proposta di legge prevede inoltre le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno e le condizioni del relativo rinnovo. A differenza della normativa vigente è stabilito che nell'ipotesi in cui lo studente straniero non superi la prova linguistica di ammissione, il permesso di soggiorno possa essere confermato sebbene alla sola condizione della frequenza dei corsi di lingua.

Allo scopo di « istituzionalizzare » la presenza degli studenti stranieri nelle strutture universitarie, l'articolo 14 riconosce pieno diritto di voto nelle elezioni universitarie agli studenti stranieri, sia attivo sia passivo.

Viene stabilita all'articolo 15 una procedura semplificata per gli apolidi e i rifugiati politici.

L'articolo 16 fa salva la normativa della Comunità economica europea in materia di riconoscimento della libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità in base alla quale i cittadini comunitari possono essere assunti in altri Paesi membri con contratto di lavoro subordinato.

La presente proposta di legge tiene conto della proposta di legge presentata dall'onorevole Fincato nella corrente legislatura recante « Norme relative agli studenti stranieri in Italia » e utilizza, ai fini dell'aggiornamento dei dati riguardanti gli studenti stranieri, risultati della ricerca contenuta nel dossier *Italia-Razzismo*, intitolato « Studenti e stranieri ».

Scadenze previste.

1) *15 settembre:* data entro la quale le sedi consolari comunicano alle sedi universitarie le preiscrizioni;

2) *31 dicembre:* data entro la quale le sedi universitarie comunicano al Ministro degli affari esteri il numero dei posti disponibili e il regolamento di ammissione di ciascuna sede;

3) *31 dicembre:* data entro la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica invia al Ministero degli affari esteri i moduli per l'iscrizione.

4) *31 gennaio anno successivo:* data entro la quale il Ministro degli affari esteri invia alle sedi diplomatiche il bollettino e i moduli di iscrizione;

5) *15 marzo:* data entro la quale devono pervenire alle università le domande di iscrizione;

6) tra il *15 settembre e il 15 ottobre* viene effettuata la prova linguistica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Determinazione dei posti e domande di preiscrizione).

1. In attuazione dei princìpi internazionali del diritto allo studio, in conformità agli accordi e convenzioni di cooperazione tecnica, scientifica e culturale sottoscritti dall'Italia ed in attuazione dei princìpi relativi all'autonomia delle università contenuti nella legge 9 maggio 1989, n. 168, e fatta salva la normativa relativa al programma d'azione comunitario in materia di mobilità degli studenti *(Erasmus)*, le singole sedi universitarie comunicano, entro il 31 dicembre di ciascun anno, al Ministro degli affari esteri il numero dei posti disponibili per l'ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea o di diploma presso ogni università. Tale numero non può essere complessivamente inferiore al 5 per cento del totale degli iscritti nei singoli atenei nell'anno precedente, in conformità alle indicazioni emerse nelle sedi internazionali. La quota di cui al presente comma deve comunque essere ricoperta da cittadini stranieri.

2. Per la determinazione del numero dei posti di cui al comma 1, le università indicano, per ciascun corso di laurea o diploma, il numero dei posti che è possibile attribuire sulla base:

a) della disponibilità delle strutture didattiche e delle richieste degli interessati;

b) del numero delle preiscrizioni effettuate dagli interessati presso le proprie sedi consolari e pervenute alle singole sedi universitarie per il tramite del Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre di ciascun anno.

3. La domanda di preiscrizione di cui al comma 2 ha valore puramente indicativo. Essa non ha valore vincolante rispetto alla successiva domanda di iscri-

zione. Nella domanda di preiscrizione lo studente indica il nome di una sola sede universitaria.

4. Il Ministro degli affari esteri invia entro il 31 gennaio di ciascun anno un bollettino alle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, nel quale sono contenuti l'elenco delle sedi universitarie italiane, le relative disponibilità di posti, il regolamento di ammissione di cui all'articolo 4, comma 2, i regolamenti delle università contenenti le procedure di ammissione di cui all'articolo 4, comma 3, nonché le informazioni necessarie sull'organizzazione dei corsi universitari in ciascuna università, dei relativi programmi e dei servizi predisposti da ciascuna sede. Tale bollettino è redatto in lingua italiana, inglese e francese.

5. Insieme al bollettino di cui al comma 4, il Ministero degli affari esteri invia alle rappresentanze diplomatiche anche i moduli per l'iscrizione opportunamente predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed inviati al Ministero degli affari esteri entro il 31 dicembre di ciascun anno.

6. Entro il 15 settembre di ciascun anno, il Ministro degli affari esteri invia alle rappresentanze diplomatiche i moduli per la preiscrizione predisposti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed inviati al Ministero degli affari esteri entro il 1° agosto di ciascun anno.

ART. 2.

(Categorie particolari di studenti stranieri).

1. Fra i cittadini stranieri che abbiano inoltrato domanda di iscrizione alle singole sedi universitarie e limitatamente ai posti da esse messi a disposizione, viene data priorità alle seguenti categorie:

a) cittadini dei paesi membri della Comunità economica europea che non godano delle sovvenzioni predisposte dal programma d'azione comunitario in ma-

teria di mobilità degli studenti *(Programma Erasmus);*

b) cittadini provenienti da paesi che non abbiano istituzioni scolastiche di livello universitario o equiparabile o nei quali, ad ogni modo, non siano attivati o funzionanti corsi universitari del tipo prescelto;

c) cittadini dei paesi in via di sviluppo;

d) apolidi o rifugiati politici;

ART. 3.

(Attribuzione delle domande).

1. Il cittadino straniero, nella domanda di iscrizione da compilare secondo le modalità prescritte all'articolo 5, indica tre sedi universitarie alle quali intende iscriversi, specificando l'ordine di preferenza. Nel caso in cui le domande di iscrizione ad un corso di laurea o di diploma in una sede universitaria risulti eccedente la effettiva disponibilità di posti, il rettore invia la domanda di iscrizione alla seconda sede indicata in ordine di preferenza dal candidato e, qualora non vi sia disponibilità nemmeno in essa, alla terza sede prescelta dallo studente. Nel caso in cui in nessuna delle tre sedi indicate vi sia possibilità di iscrizione, le domande saranno inviate dal rettore ad altra università, presso la quale sia attivato il medesimo corso di laurea, e che abbia dichiarato preventivamente la propria disponibilità. In ogni caso al candidato deve essere fornita documentata motivazione in merito alla destinazione della sua domanda.

ART. 4.

(Riconoscimento dei titoli di studio e regolamenti di ammissione).

1. I cittadini stranieri che domandino l'iscrizione alle università italiane devono risultare in possesso di titoli di studio

riconosciuti che nei paesi d'origine diano accesso a corsi universitari.

2. Le norme relative al riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con quelli italiani sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 4 giugno 1982, n. 376.

3. Ciascuna università, sentiti i consigli di facoltà, con proprio regolamento, stabilisce i criteri e le procedure relative all'ammissione degli studenti stranieri nelle proprie facoltà.

4. Le università, nello statuire la disciplina di cui al comma 3, equiparano a tutti gli effetti le categorie di studenti stranieri di cui all'articolo 2 con gli studenti italiani.

5. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 3 della legge 19 luglio 1956, n. 901, nei confronti degli stranieri provenienti da Paesi nei quali l'iscrizione universitaria viene effettuata con il sistema del *numerus clausus*.

ART. 5.

(Modalità delle domande di iscrizione).

1. Le domande di iscrizione alle università italiane debbono pervenire, provviste della idonea documentazione legalizzata e tradotta in lingua italiana, nonché corredate di ogni opportuna informazione, alle singole università entro il 15 marzo di ogni anno, o direttamente, oppure per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ovvero attraverso il Ministero degli affari esteri, nel caso in cui l'interessato si trovi già in Italia con visto concesso per motivi di studio o comunque sia in possesso del permesso di soggiorno.

2. Alle domande predette deve essere allegato, oltre all'originale del titolo finale di studio posseduto, o dell'attestato

sostitutivo a tutti gli effetti di legge, anche il *curriculum* degli studi seguiti.

3. Il *curriculum* è presentato dall'aspirante secondo le modalità richieste dal modulo di iscrizione di cui all'articolo 1, comma 5.

4. Le competenti facoltà provvedono tempestivamente, anche, ove occorra, per il tramite delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari, alla convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova di cui all'articolo 6. Tale convocazione viene effettuata almeno 90 giorni prima della data in cui sarà sostenuta la prova di ammissione.

5. Coloro i quali abbiano superato la prova di cui all'articolo 6 sono tenuti a formalizzare l'iscrizione con le modalità e nei termini previsti dalle norme vigenti, sempre che rientrino nei limiti del contingente dei posti stabiliti con le modalità di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Prova linguistica).

1. Il superamento di una prova tendente ad accertare il possesso della conoscenza linguistica necessaria ad intraprendere con profitto i corsi di laurea e diploma è condizione qualificante per l'ammissione ai corsi stessi, secondo il contingente di posti stabiliti all'articolo 1.

2. Detta prova si svolge presso le sedi consolari italiane all'estero o presso le sedi universitarie prescelte, secondo un programma e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Lo svolgimento delle prove di cui al presente articolo si effettua entro il periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

4. Le commissioni adibite alla valutazione di cui al presente articolo, composte da almeno tre docenti, appartenenti alla prima e alla seconda fascia del ruolo dei docenti universitari, ricercatori, lettori ed assistenti, sono nominate dai consigli di facoltà, sentiti, ove occorra, i consigli

di corso di laurea o di indirizzo di laurea.

5. I giudizi delle commissioni sui singoli candidati debbono essere adeguatamente motivati.

ART. 7.

(Corsi di preparazione alla prova linguistica).

1. Ciascuna università promuove corsi di preparazione alla prova di ammissione di cui all'articolo 6. La disciplina dei corsi di lingua è stabilita, da ciascuna facoltà, con proprio regolamento. Essi devono essere comunque articolati in più livelli e organizzati per l'intero arco dell'anno accademico.

2. I corsi di cui al comma 1, sono attivati anche presso gli istituti italiani di cultura all'estero prescelti dal Ministero degli affari esteri con particolare preferenza per quei paesi da cui provengono il maggior numero di domande di iscrizione. Inoltre tali istituti devono svolgere attività di informazione, di promozione e di assistenza nei confronti di coloro che sono interessati a svolgere gli studi universitari presso università italiane.

3. Coloro che abbiano seguito, in Italia o all'estero, altro tipo di corsi di lingua italiana per stranieri, possono presentare l'attestato finale dei corsi predetti unitamente alla domanda di cui all'articolo 5. Nel suddetto attestato rilasciato dalle istituzioni competenti debbono essere specificati la durata dei corsi seguiti ed il profitto raggiunto.

4. Di tale attestato, come di ogni altro titolo esibito dai candidati, le commissioni di cui all'articolo 6 tengono conto nella valutazione dei candidati stessi, sulla base dei criteri stabiliti dai senati accademici dei singoli atenei.

ART. 8.

(Ambito di applicabilità della normativa).

1. Le disposizioni di cui agli articoli precendenti non si applicano:

a) a coloro i quali abbiano interamente seguito gli studi secondari presso

scuole italiane anche all'estero ed abbiano conseguito un titolo di studi secondario superiore che dia diritto all'accesso all'università secondo la legge italiana;

b) a coloro i quali abbiano interamente seguito gli studi secondari presso una scuola straniera in Italia, conseguendo il relativo titolo finale di studio secondario superiore, che in base a legge speciale italiana sia idoneo per l'immatricolazione ai corsi universitari;

c) a coloro che siano in possesso degli idonei titoli di studio secondario superiore rilasciati dalle scuole europee di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 102 e alla legge 19 maggio 1965, n. 577.

2. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione universitaria. Essi, qualora siano in possesso di titoli di studio stranieri, possono essere ammessi ai corsi di laurea o di diploma alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste dalle norme vigenti per i cittadini italiani che si trovino in analoga situazione.

3. Le domande di ammissione di cui al presente articolo debbono essere inoltrate alle università italiane per il tramite del Ministero degli affari esteri ovvero delle competenti rappresentanze diplomatiche e consolari italiane.

ART. 9.

(Abbreviazione di corso ed ammissione speciale).

1. Nell'ambito dei posti disponibili, previo il superamento della prove di cui all'articolo 6, le competenti autorità accademiche possono consentire abbreviazioni di corso ai candidati i quali risultino in possesso di idonei requisiti scolastici.

2. Oltre ai casi di cui all'articolo 91, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono essere ammessi a corsi presso le università italiane, previa dimostrazione di idonea conoscenza della lingua ita-

liana, al di fuori del contingente di posti di cui all'articolo 1, quegli studenti, provenienti da istituzioni universitarie straniere, che abbiano inserito nella loro carriera scolastica studi particolari da seguire presso istituzioni universitarie italiane.

ART. 10.

(Tasse universitarie).

1. Gli studenti stranieri iscritti alle università ed istituti di istruzione superiore italiani sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi previsti per i singoli corsi di laurea o di diploma; essi hanno diritto all'esenzione parziale o totale con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

2. Per gli studenti stranieri dei paesi extracomunitari l'importo delle tasse è determinato annualmente con decreto del Ministro del tesoro nel rispetto della proporzione esistente tra il reddito nazionale *pro-capite* italiano e quello del paese di origine. Per gli studenti stranieri appartenenti ad altri paesi, l'importo delle tasse è determinato ogni quattro anni con decreto del Ministro del tesoro tenendo conto della media degli importi delle tasse universitarie pagate nei paesi della CEE. Nell'ambito degli accordi internazionali può essere previsto per gli studenti stranieri l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse secondo criteri di reciprocità.

3. È istituito un fondo di solidarietà, finanziato dallo Stato e dalle regioni, per studenti stranieri, destinato presso ogni università a consentire il proseguimento degli studi a quegli studenti che, per sopraggiunte difficoltà di carattere generale, non dispongano più di adeguati mezzi finanziari.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono fissati criteri e modalità per la utilizzazione di detto fondo.

ART. 11.

(Istituzione degli uffici di tutorato per l'assistenza agli studenti stranieri).

1. All'interno di ciascuna università è istituito un ufficio di tutorato per l'assistenza agli studenti stranieri con i seguenti compiti:

a) assistenza agli studenti negli adempimenti burocratici;

b) svolgimento dei compiti di orientamento per gli studenti per un ottimale svolgimento della carriera universitaria previsti dall'articolo 10, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 esclusivamente per gli studenti stranieri. In particolare l'orientamento predetto deve tener conto, oltre che delle attitudini ed esigenze degli studenti, anche dei probabili sbocchi occupazionali e professionali nei paesi di provenienza al fine di facilitarne il reinserimento;

c) collaborazione con le regioni allo scopo di organizzare servizi culturali e ricreativi nonché di apposite strutture di vita collettiva atte a facilitare lo scambio tra le diverse culture dei paesi di provenienza degli studenti stranieri e quella italiana;

d) promozione della collaborazione con centri culturali stranieri nonché associazioni, comunità e circoli di cittadini stranieri presenti nelle città cui appartengono le diverse sedi universitarie per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera *c)*;

e) assistenza agli studenti che non rientrino nella percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, nella ricerca di un alloggio;

f) organizzazione di programmi interuniversitari.

2. Alla fine del primo biennio di applicazione della presente legge i rettori inviano al Ministero dell'università e della

ricerca scientifica e tecnologica una relazione illustrativa dei provvedirnenti adottati e dei risultati ottenuti.

ART. 12.

(Compiti delle regioni).

1. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, curano, d'intesa con gli atenei interessati, che agli studenti stranieri sia assicurata ogni idonea assistenza approntando, ove necessario, le relative strutture. Le regioni promuovono gli interventi strumentali alle esigenze didattiche, i quali possono consistere nell'erogazione di servizi collettivi o in corrispettivi di tipo monetario oppure in borse di studio.

2. Sono garantiti agli studenti stranieri, alle stesse condizioni previste per gli studenti italiani, pre-salario, borse di studio, pasti nelle mense universitarie ed alloggi nelle case dello studente, in misura non inferiore al 10 per cento dei posti disponibili, accordando la precedenza agli studenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del comma 1 dell'articolo 2. Tale quota deve essere ricoperta in ogni caso esclusivamente da studenti stranieri.

3. Le autorità regionali, nell'ambito della propria competenza, si adoperano per il reperimento degli alloggi per gli studenti universitari stranieri.

ART. 13.

(Permesso di soggiorno).

1. Gli studenti stranieri iscritti alle università italiane debbono essere in regola con le norme che disciplinano l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio nazionale e dimostrare di possedere mezzi sufficienti per il mantenimento agli studi, che possono provenire anche da attività di lavoro stagionale o a tempo parziale. In nessun caso devono

essere richieste lettere di credito bancario per il mantenimento agli studi in Italia.

2. Agli studenti che abbiano presentato domanda di iscrizione secondo le modalità previste dalla presente legge e che frequentino presso una università italiana un corso preparatorio di lingua italiana, viene rilasciato un permesso di soggiorno valido fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. In caso di esito non favorevole della prova linguistica di cui all'articolo 6, il permesso di soggiorno viene prorogato per tutta la durata dell'anno accademico unicamente per consentire la frequenza di corsi di lingua italiana per stranieri presso le apposite istituzioni.

4. In caso di esito favorevole della prova, il permesso di soggiorno viene prolungato per tutta la durata dell'anno accademico in corso e per quello successivo, previa regolare iscrizione.

5. Il permesso di soggiorno è riconfermato annualmente, a partire dal terzo anno di corso, alla sola condizione che in ogni anno accademico lo studente sostenga almeno due prove d'esame con esito positivo.

6. Ferme restando le norme di cui all'articolo 5, settimo e ottavo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli studenti stranieri, entro tre mesi dall'ammissione ai corsi universitari, debbono dimostrare di aver stipulato apposite polizze di assicurazione sugli infortuni e per le spese mediche e di spedalità per tutta la durata del loro soggiorno in Italia.

7. Gli studenti stranieri per i quali, in base ad impegni internazionali, esiste l'obbligo da parte dello Stato italiano di provvedere all'assistenza ospedaliera, sono tenuti alla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 6 per la sola parte delle spese mediche e farmaceutiche, mentre ai ricoveri ospedalieri provvede il Ministro dell'interno ai sensi della lettera *a)* dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

ART. 14.

(Diritto di voto).

1. Gli studenti stranieri hanno pieno diritto all'elettorato attivo e passivo in tutti gli organismi in cui sia presente una componente di studenti universitari.

ART. 15.

(Misure per gli studenti apolidi e rifugiati politici).

1. Gli apolidi e i rifugiati politici possono presentare le loro domande direttamente alle università, anche in deroga ai termini fissati dall'articolo 5.

2. Le singole università provvedono alla verifica della validità dei titoli di studio, secondo le norme previste dall'articolo 4.

3. Le disposizioni del presente articolo possono applicarsi anche a quegli studenti che abbiano in corso la loro pratica per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, previo parere favorevole del Ministro dell'interno ed a quegli studenti che abbiano in corso la loro pratica presso l'Alto commissario dell'ONU per i rifugiati politici, previo parere favorevole dello stesso Alto commissario.

ART. 16.

(Integrazione della normativa CEE).

1. La presente legge si intende integrata dalle disposizioni del regolamento CEE n. 68/360 del 15 ottobre 1968, recante norme sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, in quanto applicabili.

2. Le università agevolano la partecipazione degli studenti stranieri, in particolare gli studenti extracomunitari, a ricerche e programmi di cooperazione con i paesi d'origine, ivi compresi le ricerche e i programmi predisposti dalla CEE.

ART. 17.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogati l'articolo 12 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e gli articoli 147 e 332, primo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.